

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 2, voce *Inquisitore*, pagg. 121-122

(...)

Dall'Eccelso Consiglio di X. vengono scelti tre Inquisitori dello Stato, due dei quali sono del corpo del consiglio stesso, ed uno deve essere tratto dal numero dei sei consiglieri. Quanto all'origine di questo supremo tribunale, variano le opinioni degli storici; certo è per altro, che nel principio del secolo XV esso era già stabilito, e che nell'anno 1539 fu rassodato, riconfermato solennemente, e nella sua formazione con alcune vigorose leggi autorizzato; V. *Compil. delle Leggi Vol. Consigl. di X.*

È troppo chiaro nel mondo Veneziano, ed anche appresso gli stranieri questo tribunale, gravissimo per la sua autorità, per i diritti, e materie che gli appartengono, non meno che pei distinti particolari modi di esercitare il posto, vestito di quella venerabile segretezza, che è dovuta alla essenza ed al frutto della cosa. Senza indagarne e molto meno esporne le varie appartenenze, che nè possono, nè debbono esser conosciute, se non da chi è scelto a sostenere una tale gravissima Magistratura, basterà riferire la celebre decretazione del Maggior Consiglio dell'anno 1762, proposta al medesimo dai correttori di quel tempo: Che resti al Consiglio dei X. ferma e valida l'amplessima autorità di far ordini e decreti in ciò che gli appartiene, concessagli colla legge 1335, dichiarata dall'altra 1628, e lodata con la terza 1667, salvi però i decreti del Maggior Consiglio, che dalla sola autorità del medesimo possono essere alterati. Al Consiglio dei X continui ad appartenere la cognizione dei casi gravi e criminali, nei quali intervenissero nobili così offensori, che offesi, con la facoltà di rimettere ai Magistrati nominati nella legge 1628 quei casi minori nelle suddette materie ove entrassero nobili, salva la facoltà sopra i nobili stessi nelle rispettive loro materie dai Consigli Maggiore e dei X conferita ad altri Consigli, Presidenze, e Magistrati. In esso Consiglio dei X, con l'antico e necessario presidio del tribunale dei suoi tre capi, e del Magistrato dei tre Inquisitori dalla di lui autorità derivati, e dalle sue ordinazioni istituiti per l'adempimento delle gravissime ispezioni impostegli dal Maggior Consiglio, a sostenimento dello stato e della pubblica libertà, continui ad esser riposta la cura ed autorità per la tranquillità, disci-

plina, e moderazione dei nobili, e per la osservanza delle leggi concernenti gli oggetti essenzialissimi di stato; nel che consistono pur troppo per la dignità del Principato, per l'onore e riverenza dei sudditi, per la estimazione degli stranieri, la sussistenza e la felicità della repubblica. V. Consiglio di X.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Inquisitori di Stato*, pag. 61

INQUISITORI DI STATO ¹

Nel 1539, il Consiglio dei Dieci scelse dal proprio seno una giunta di tre, che, col nome d'*Inquisitori contro i propagatori del segreto* (da non confondere con i preesistenti Inquisitori dei X che avevano una funzione istruttoria) cercassero i colpevoli di propalazione di segreti dello Stato. Questa giunta fu nominata poi sempre annualmente, ma non costantemente, e, sulla fine del secolo XVI, prese il nome di Inquisitori di Stato e divenne permanente. Uno degli Inquisitori era scelto fra i Consiglieri ducali (rosso), gli altri due e quello di rispetto fra i decemviri (neri).

Le loro deliberazioni erano sempre sottoposte al vincolo del segreto. Avevano la sorveglianza su tutto ciò che spettava alla sicurezza dello Stato e la punizione di quanto aveva apparenza di attentato a quella: erano di loro competenza tutte le colpe politiche, le trasgressioni della legge, che proibiva ai nobili di frequentare o corrispondere con personaggi stranieri, le maldicenze contro il governo, le mancanze di rispetto a chiese e monasteri, i pubblici ritrovi, ecc. ecc. Anche questo corpo che si intitolò il *Supremo Tribunale* ebbe tendenza ad assorbire la trattazione degli affari politici, e, interpretando estensivamente il proprio mandato, a esercitare una funzione preponderante, almeno di fatto, nella direzione della pubblica cosa. Negli ultimi tempi della vita della Repubblica era molto potente e si era anche tentato di reagire per ricondurlo entro l'ambito delle proprie facoltà legali; ma troppo tardi, ché la Repubblica era già agonizzante.

Rapida era la loro procedura: il loro voto concorde era sentenza, che pubblicavasi nel Maggior Consiglio.

¹ Nel 1812 l'Archivio degli Inquisitori di Stato subì uno scarto che lo smembrò completamente.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, Archivio di Stato di Venezia, pagg. 877-1148, voce Inquisitori di Stato, pagg. 902-903.

Inquisitori di Stato, bb. 1.269 (1562-1797, con **docc.** in copia e in originale, dal 1040 e **fino** al 1822). Inventario parzialmente analitico, indice parziale, schedario onomastico, topografico e per materia 1888; schedatura e fotocopie dei disegni.

Distinti dagli inquisitori dei dieci, organo istruttorio interno al consiglio, furono da questo istituiti con parte del 20 sett. 1539 ed eletti annualmente, salvo interruzioni, tra tutti i suoi componenti con il titolo di inquisitori sopra la pro-palazion dei segreti. Abolita nel 1582 la zonta, il consiglio di dieci ripristinò definitivamente il 19 apr. 1583 gli inquisitori, chiamati poi inquisitori di stato, e nel 1588, 17 ott. stabilì che uno solo di essi potesse essere scelto tra i consiglieri ducali (il rosso, contrapposto ai due neri, dal colore delle vesti).

Emanazione del consiglio di dieci, cui erano strettamente collegati, gli inquisitori erano supremo tribunale in materia politica e inerente alla sicurezza dello Stato, intesa nel senso più ampio, ed esercitavano funzioni di vigilanza, prevenzione, alta polizia, con progressiva tendenza ad assumere compiti di governo, specialmente nel sec. XVIII. Le loro sentenze dovevano esser prese all'unanimità e quando non fossero segrete venivano proclamate in maggior consiglio.

La stessa rapidità e **secretezza** della loro procedura riduceva la necessità di produrre e conservare documenti. L'archivio, nel quale non mancano documenti del consiglio di dieci e suoi capi, è tra quelli che ebbero a subire maggiori vicissitudini: saccheggio e dispersioni nel 1797; scarto nel 1812; successivo riordinamento secondo criteri «razionali» che sconvolse le serie superstiti, lacunose per il sec. XVI, inserendovi forse materiale di altra provenienza. Documenti provenienti da questo fondo si trovano nelle Miscellanee, in particolare nella Miscellanea atti diversi manoscritti, p. 1129, e Raccolta Gregolin, p. 1133.